



**Deliberazione su Indennità mensile per  
CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE**

Punto 4 Odg 19 Aprile 2023

L'Anci e l'Upi, nel ricordare che la Consigliera Nazionale di Parità è una figura istituita per la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro, regolamentata dal D.lgs. 198/2006 e successive modificazioni, e che sul territorio è stata parimenti istituita la consigliera nelle Regioni, Province e Città metropolitane, intendono sottolineare l'importanza delle funzioni rivestite in materia di discriminazione di genere sul lavoro e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici,

Nel merito, si ricorda che, con il decreto legislativo 151/2015 sono state apportate numerose modifiche normative alla disciplina del dlgs 198/2006, soprattutto per la parte finanziaria: vennero riformulate le parti della norma che prevedevano l'assegnazione di una indennità a valere sul fondo nazionale nonché la copertura degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro nel caso di utilizzo di ore di permessi lavorativi, con il risultato che ora, **dunque, indennità e rimborsi lavorativi sono previsti in maniera facoltativa sulla base della volontà e la disponibilità di bilancio della provincia o città metropolitana.**

Secondo la disciplina vigente, infatti, ai sensi dell'articolo 17, l'ente territoriale che procede alla designazione **può attribuire**, a proprio carico, una indennità mensile, differenziata tra titolare e supplente.

Venuto ora meno il finanziamento nazionale, e drasticamente ridotte le capacità di spesa discrezionali di Province e Città metropolitane, il ruolo ed il funzionamento di tale organo appare fortemente destrutturato, nonché privo dei mezzi e strumentazione necessari per adempiere al proprio ruolo.

L'Anci e l'Upi nel sottolineare che, nonostante emendamenti presentati a numerosi provvedimenti in sede parlamentare, non ci sia stata la disponibilità ad individuare un meccanismo di finanziamento statale per tale figura, ricordano che nella legge n.56/14 viene disciplinata, quale funzione fondamentale delle Province e Città metropolitane, quella relativa al *“controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale”*.

Su questa specifica funzione, peraltro, è stato già determinato il relativo fabbisogno standard da parte della Commissione Tecnica per i Fabbisogni standard per complessivi 44 milioni annui.

A tutt'oggi dunque questa funzione fondamentale, disciplinata dalla legge statale e trasferita a Province e Città Metropolitane, è totalmente priva del necessario finanziamento, e non consente agli enti di assicurare alle Consigliere di parità gli strumenti per monitorare e verificare l'effettiva presenza ed intensità di fenomeni discriminatori sui luoghi di lavoro nel territorio di riferimento, ovvero di sostenere e supportare le politiche del Dipartimento Pari Opportunità e Famiglia in maniera congiunta in un sistema "a rete".

L'Anci e l'Upi dunque non possono, allo stato attuale, che riconfermare gli importi della deliberazione in oggetto, in attesa che venga individuata idonea copertura finanziaria alla funzione fondamentale assegnata a Province e Città Metropolitane dalla legge n. 56/12.

L'Anci e l'Upi, in conclusione, reiterano al Governo la reintroduzione immediata di una copertura finanziaria ad hoc ed a regime, che possa garantire l'effettivo svolgimento di tale funzione, riconoscendo così il valore dell'attività delle Consigliere di Parità provinciali e metropolitane.